REGOLAMENTO (CEE) N. 1259/87 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 107/87 con l'instaurazione di misure straordinarie di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Italia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1475/86 (2), in particolare l'articolo 20,

considerando che a causa del manifestarsi dell'afta epizootica in certe regioni di produzione in Italia la spedizione di suini vivi e di carni suine fresche dall'Italia verso gli altri Stati membri è temporaneamente vietata in applicazione della decisione 86/448/CEE della Commissione, del 4 settembre 1986, relativa a talune misure di protezione contro l'afta epizootica in Italia (3), modificata da ultimo dalla decisione 86/625/CEE (4);

considerando che in seguito alla comparsa recente di numerosi focolai di afta epizootica la zona contagiata si è sensibilmente ampliata;

considerando che, per tener conto delle conseguenti limitazioni della libera circolazione delle merci, occorre adottare misure straordinarie di sostegno del mercato; che nella zona colpita dal contagio, oltre che in altre zone, è già di applicazione il regolamento (CEE) n. 107/87 della Commissione, del 15 gennaio 1987, che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine (5); che è opportuno completare tale misura comunitaria autorizzando l'Italia a concedere un aiuto complementare, a carico del bilancio nazionale italiano, di cui occorre stabilire l'importo per coprire i costi supplementari sostenuti dagli operatori del settore;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 107/87 è inserito il seguente articolo:

« *Articolo 1 bis*

1. In caso di concessione dell'aiuto di cui all'articolo 1, l'Italia può erogare un aiuto nazionale complementare il cui importo non può superare il 50 % di detto aiuto.

Possono beneficiare dell'aiuto nazionale complementare unicamente i prodotti ottenuti da animali della specie suina allevati in unità sanitarie locali in cui è stata accertata la presenza di afta epizootica e che non sono state dichiarate indenni da tale malattia, nonché i prodotti ottenuti da animali della specie suina allevati in unità sanitarie locali confinanti con le precedenti.

L'aiuto nazionale non può essere concesso per i prodotti ottenuti da animali della specie suina allevati in unità sanitarie locali nelle quali non sono più stati rilevati casi di afta epizootica da tre mesi e per i prodotti ottenuti da suini allevati in unità sanitarie locali confinanti con le precedenti.

Le autorità italiane comunicano immediatamente alla Commissione le eventuali modifiche del confine della zona di contaminazione.

2. Le autorità italiane comunicano alla Commissione i quantitativi di carni ammessi a beneficiare dell'aiuto nazionale nonché il volume globale dell'aiuto erogato. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile alle operazioni di ammasso effettuate nell'ambito dei contratti conclusi a decorrere dal 4 maggio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 39.
(3) GU n. L 259 dell'11. 9. 1986, pag. 34.
(4) GU n. L 364 del 23. 12. 1986, pag. 55.
(5) GU n. L 14 del 16. 1. 1987, pag. 8.